

TI_GERICHTE 11.2011.164 vom 4. November 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.164

FR: TI_GERICHTE 11.2011.164 du 4 novembre 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2011.164 del 4 novembre 2011

Regeste

Ricorso contro una decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele: tardività

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata intimata il

E. 5

agosto 2011, durante le ferie previste dall'art. 13 lett. b LPAm, ed è pervenuta alla destinataria il

E. 9

agosto successivo. Il termine d'impugnazione a questa Camera è cominciato a decorrere così il primo giorno dopo la fine delle ferie, martedì 16 agosto 2011, ed è scaduto mercoledì 14 settembre 2011. Consegnato alla posta il 7 ottobre 2011 (data del timbro postale), il ricorso del 1° ottobre 2011 è pertanto fuori termine e ancor più fuori termine è la “nota aggiuntiva” del 14 ottobre 2011, consegnata alla posta il 17 ottobre 2011 (data del timbro postale). 3. Sulla prima pagina del ricorso a questa Camera l'interessata dichiara che la decisione impugnata le è giunta il 9 settembre 2011, ma ciò non risponde al vero. Come si evince dalla ricerca postale EasyTrack relativa all'invio _____, il plico contenente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stato recapitato a AP 1 il 9 agosto 2011 (alle ore 7.46), non il 9 settembre 2011. Ne segue che, manifestamente tardivo, il ricorso a questa Camera va dichiarato irricevibile, compresa la “nota aggiuntiva al ricorso” del 14 ottobre 2011. 4. Le spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAm per analogia), ma la particolarità della fattispecie giustifica a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie. 3. Intimazione: –; –; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.